

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI (Artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i)

L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l'attuale Ordinamento.

L'**accesso generalizzato** si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall'ordinamento italiano - [l'accesso cd civico](#) e [l'accesso cd documentale](#) - che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

L'accesso generalizzato è **gratuito, salvo il rimborso dei soli costi sostenuti dall'Ente per la riproduzione dei documenti richiesti su supporti materiali (carta o cd)**, confermati o adeguati annualmente dal Comune con Deliberazione di Giunta allegata al Bilancio di Previsione. La trasmissione telematica e la copia di files digitali su supporto fornito dal richiedente (cd o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

Il costo di riproduzione è quantificato in euro:

fotocopia A4 b/n € 0.10

fotocopia A3 b/n € 0.20

fotocopia A4 colori € 1.00

fotocopia A3 colori € 2.00

Per le copie conformi all'originale è necessaria, **la marca da bollo di € 16,00**, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine.

Su richiesta dell'istante, le copie saranno spedite per posta, previo versamento dei costi di riproduzione, delle spese di spedizione ed eventualmente della marca da bollo, tramite bollettino, su Conto Corrente Postale versamento su C/C POSTALE n. 15481153 intestato a Comune di Cassano Spinola - Servizio Tesoreria", con indicazione nella causale "Pagamento di copie e rimborso spese di spedizione".

L'istanza può essere presentata da chiunque, non richiede la prova di una legittimazione soggettiva o di un interesse specifico del richiedente. Come tale **non necessita di motivazione**.

L'istanza deve identificare i documenti, i dati, o le informazioni richieste; richieste generiche saranno considerate inammissibili dall'ufficio che chiederà all'interessato di precisarne l'oggetto. Richieste che riguardino un numero cospicuo di documenti ed informazioni saranno ritenute ammissibili, a meno che risultino **manifestamente irragionevoli**, cioè tali da comportare un carico di lavoro in grado interferire con il buon funzionamento dell'Amministrazione. La richiesta di informazioni è soddisfatta mediante esibizione dei documenti che quelle informazioni contengono con esclusione delle parti non pertinenti.

L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del **documento d'identità** del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 65, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione

- a mani al Protocollo generale
- tramite PEC/mail al seguente indirizzo:
• protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it
- tramite fax al numero: 0143477285
- tramite servizio postale all'indirizzo: piazza xxvi aprile n. 11 – 15063 – cassano spinola

La **decisione** spetta al Responsabile di Area ovvero che detiene i documenti, i dati, le informazioni oggetto della richiesta.

Recapiti telefonici: 0143/47177-47189

Il **diritto recede di fronte ad interessi pubblici e privati tassativamente previsti e considerati prioritari e fondamentali dalla Legge**. In tali casi l'Ufficio comunale competente deve **negare l'accesso ovvero**, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero, ancora, consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Il **diritto può recedere di fronte ad interessi pubblici e privati considerati dalla Legge, non prioritari e fondamentali, ma di particolare rilievo**. In tali casi l'Ufficio comunale competente è tenuto ad **una valutazione**, caso per caso, di quale sia, in concreto, l'interesse prevalente tra quello pubblico all'informazione generalizzata e quello/i considerato/i altrettanto meritevole/i di tutela dall'ordinamento, coinvolto nel procedimento di accesso. Detta valutazione può concludersi con l'accoglimento ovvero con il diniego dell'accesso ovvero ancora, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, con il differimento nel tempo o con l'accoglimento secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Quando l'ufficio comunale competente individua **privati contro interessati** alla richiesta di accesso ne dà loro comunicazione informandoli della facoltà di partecipare al procedimento presentando una motivata opposizione all'accesso.

Il **contro interessato** è il soggetto titolare di un interesse privato di particolare rilievo che potrebbe, con un elevato grado di probabilità, subire un pregiudizio concreto dall'accoglimento della richiesta di accesso

Sia **in caso di accoglimento che di rifiuto**, il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione dell'esito al richiedente e ad eventuali contro interessati. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.

In caso di accoglimento, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste. Nel caso di accoglimento nonostante la motivata opposizione del contro interessato, il Comune trasmette al richiedente i documenti, i dati, le informazioni richieste non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito da parte del contro interessato.

Come può tutelarsi il richiedente ed il contro interessato

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine di **trenta giorni** il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricorso al Difensore Civico e al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Piemonte, Sezione di Torino) ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del contro interessato, quest'ultimo ha a disposizione le medesime forme di tutela previste per il richiedente l'accesso: può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricorso al Difensore Civico e al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Piemonte, Sezione di Torino) ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:

Artt. 5 e 5bis D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.

Deliberazione Anac e Garante della privacy n. 1309/28.12.2016